



# Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Quali novità per le imprese?

Webinar Assolombarda  
21 marzo 2023

*Giulia Bottazzi*  
*European Commission, DG FISMA*

# CSRD (direttiva UE 2022/2464)

- ❑ Green Deal europeo: revisione e rafforzamento obblighi informativi di carattere non finanziario introdotti dalla direttiva 2014/95/UE (Non-Financial Reporting Directive “NFRD”)
- ❑ Obiettivo: allineare i requisiti per la rendicontazione di sostenibilità con quelli per la rendicontazione finanziaria
- ❑ Atti legislativi UE modificati dalla CSRD: direttiva contabile (2013/34/UE), direttiva trasparenza (2004/109/CE), direttiva sulle revisioni legali dei conti (2006/43/CE), regolamento (UE) sulla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico (537/2014)
- ❑ Pubblicazione CSRD nella Gazzetta Ufficiale UE: 16 dicembre 2022
- ❑ Recepimento CSRD entro 6 luglio 2024

# CSRD – Principali novità

**Estensione obblighi informativi NFRD a un maggior numero di imprese**

**Ampliamento obblighi informativi NFRD: rendicontazione di sostenibilità**

**Principi UE per rendicontazione di sostenibilità (ESRS)**

**Digitalizzazione rendicontazione di sostenibilità**

**Attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità**

# Ambito e fasi di applicazione obblighi informativi (Art. 5 CSRD)

Incluse imprese non UE quotate nei mercati regolamentati UE (Art. 4 direttiva trasparenza)

- ❑ Imprese NFRD (grandi enti di interesse pubblico con oltre 500 dipendenti): **esercizio 2024 (pubblicazione: 2025)**
- ❑ Altre grandi imprese: **esercizio 2025 (pubblicazione: 2026)**
- ❑ PMI quotate (escluse microimprese): **esercizio 2026 (pubblicazione: 2027)**
  - Opzione **“ESRS per PMI”**
  - 2 anni opt-out (con breve indicazione motivi)
- ❑ Imprese non UE con succursali/imprese figlie in UE oltre soglie UE : **esercizio 2028 (pubblicazione: 2029)**

“ESRS”

“ESRS per alcune grandi imprese non UE”

# Contenuto rendicontazione di sostenibilità (Artt. 19bis e 29bis direttiva contabile)

(1/2)

- **“Doppia rilevanza”**: informazioni necessarie per comprendere l’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità (prospettiva inside-out) e il modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono su risultati, situazione e andamento delle imprese (prospettiva outside-in)

- **Modello e strategia aziendali dell’impresa**
- **Obiettivi temporalmente definiti**
- **Ruolo del management**
- **Politiche dell’impresa**
- **Sistemi di incentivi**
- **Procedure di due diligence e principali impatti negativi**
- **Principali rischi impresa**
- **Indicatori**

# Contenuto rendicontazione di sostenibilità (Artt. 19bis e 29bis direttiva contabile)

(2/2)

- ❑ **Informazioni sulle attività dell'impresa e sulla value chain**
  - Primi 3 anni di applicazione: se le informazioni non sono disponibili, l'impresa comunica gli sforzi compiuti per ottenere le informazioni e i piani per ottenerle in futuro
  - Informazioni richieste a PMI nella value chain non devono eccedere le informazioni da comunicare conformemente agli "ESRS per PMI"
- ❑ Gli Stati membri possono consentire l'omissione di alcune informazioni in casi eccezionali (rischio grave compromissione posizione commerciale impresa)

# Principi UE per la rendicontazione di sostenibilità “ESRS”

“ESRS”  
(Art. 29ter dir. cont.)

- ❑ Principi trasversali
- ❑ Principi relativi ai fattori ESG  
[Comprese informazioni necessarie per adempiere agli obblighi ex Regolamento UE n. 2019/2088 (SFDR)]

Adozione  
entro 30  
giugno 2023

“ESRS per PMI”  
(Art. 29quater dir. cont.)

- ❑ Principi specifici per settore di attività
- ❑ Principi per PMI quotate  
[Contenuto limitato rispetto agli “ESRS” – principi proporzionati e pertinenti a capacità e caratteristiche delle PMI]

Adozione  
entro 30  
giugno 2024

“ESRS per alcune  
grandi imprese non UE”  
(Art. 40ter dir. cont.)

- ❑ Principi per alcune succursali/imprese figlie di imprese non-UE con ricavi netti superiori a EUR 150 milioni

- Sviluppo principi da parte di **EFRAG**, adozione da parte della Commissione con **atti delegati, previa consultazione Stati membri e organismi UE rilevanti – Art. 49 dir. cont.**
- Riesame obbligatorio principi UE ed eventuale modifica ogni 3 anni

# Rendicontazione di sostenibilità individuale e consolidata (Artt. 19bis e 29bis direttiva contabile)

- ❑ Grandi imprese e PMI quotate (escluse microimprese) > rendicontazione individuale di sostenibilità (Art. 19bis dir. cont.)
- ❑ Imprese madri di grandi gruppi > rendicontazione consolidata di sostenibilità (Art. 29bis dir. cont.)
- ❑ Esenzioni (non applicabili a grandi imprese quotate):
  - Esenzione obbligo rendicontazione di sostenibilità individuale per impresa madre che pubblica rendicontazione di sostenibilità consolidata (Art. 29bis(7) dir. cont.)
  - Esenzione (ad alcune condizioni) obbligo di rendicontazione di sostenibilità (individuale/consolidata) se l'impresa e le sue eventuali imprese figlie sono incluse nella relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre redatta in conformità con ESRS o principi equivalenti (Artt. 19bis(9) e 29bis(8) dir. cont.)



# Disposizioni transitorie (Art. 48decies direttiva contabile)

- Fino al 6 gennaio 2030: un'impresa UE soggetta agli obblighi ex Artt. 19bis/29bis dir. cont. e figlia di un'impresa non UE può redigere la rendicontazione consolidata di sostenibilità ex Art. 29bis dir. cont. includendo tutte le imprese figlie UE (soggette agli obblighi ex Artt. 19bis/29bis dir. cont.) dell'impresa non UE
  - Condizione: tale impresa UE è una delle imprese figlie UE del gruppo che ha generato i ricavi più elevati nell'UE in almeno uno dei cinque esercizi precedenti
  - Esenzioni ex Artt. 19bis/29bis applicabili

# Digitalizzazione (Art. 29 quinquies direttiva contabile)

- ❑ Relazione sulla gestione in formato XHTML
- ❑ Mark-up della sezione sulla rendicontazione di sostenibilità (comprese le informazioni ex Art. 8 Taxonomy Regulation – 2020/852) in conformità con la (futura) tassonomia digitale di cui al regolamento delegato (UE) n. 2019/815 sul formato elettronico unico di comunicazione (ESEF)

# Attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità (Art. 34 direttiva contabile)

- ❑ Obbligo di attestazione di conformità con “livello di sicurezza limitato”. Possibile obbligo futuro di attestazione di conformità con “livello di sicurezza ragionevole”
- ❑ Attestazione di conformità effettuata da revisore legale dei conti (o da **prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità**, negli Stati membri in cui è consentito)
- ❑ Attestazione di conformità comprende requisiti di digitalizzazione

## Principi UE per certificazione di conformità

- Adozione principi UE per attestazione di conformità (livello di sicurezza limitato) con atto delegato entro ottobre 2026. In assenza di principi UE, gli Stati membri possono applicare principi nazionali
- Adozione principi UE per attestazione di conformità (livello di sicurezza ragionevole) tramite atto delegato della Commissione entro ottobre 2028, previa valutazione della fattibilità

# Publicazione della rendicontazione di sostenibilità (Art. 30 direttiva contabile)

- ❑ Apposita sezione all'interno della relazione sulla gestione
- ❑ Pubblicazione (registro delle imprese / sito web impresa) unitamente alla relazione sull'attestazione di conformità (entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio)

# Relazione di sostenibilità per grandi imprese non UE (Art. 40bis direttiva contabile)

- ❑ Ambito di applicazione:
  - Imprese figlie UE (grandi imprese e PMI quotate) di imprese non UE con ricavi netti superiori a EUR 150 milioni; oppure
  - Succursali UE (con ricavi netti superiori a EUR 40 milioni) di imprese non UE con ricavi netti superiori a EUR 150 milioni
  
- ❑ Contenuto relazione di sostenibilità: informazioni sulla sostenibilità di cui all'Art. 29 bis escluse le informazioni su resilienza, opportunità e rischi, a livello di gruppo dell'impresa madre non UE
  - Se l'impresa non UE non fornisce le informazioni necessarie: dichiarazione dell'impresa figlia/succursale
  
- ❑ Conformità con “ESRS per alcune grandi imprese non UE” (in alternativa, “ESRS” o principi equivalenti)
  - Esenzioni applicabili solo in caso di conformità con “ESRS” o principi equivalenti
  
- ❑ Attestazione di conformità della relazione di sostenibilità

# Thank you



© European Union, 2023

Reuse authorised under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence.

